

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA

Trattamento Iva dei Contributi NAS

25.03.2026

Il presente documento, già oggetto di comunicazione e relativi chiarimenti in occasione del Consiglio Federale del 26 marzo 2025, è stato ora aggiornato per tenere conto della proroga fino al 31 dicembre 2035 dell'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA per le operazioni effettuate da associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) ai sensi dell'art. 4, quarto comma, DPR 633/1972; tale proroga è stata disposta con il Decreto Legislativo 4 dicembre 2025, n. 186 (art. 6, comma 10), pubblicato in G.U. n. 288 del 12 dicembre 2025.

Sulla base della suddetta novità normativa, si forniscono pertanto le nuove indicazioni con riferimento alle tre principali casistiche relative ai contributi NAS:

- A. Contributo NAS corrisposto ad Associazione o Società Sportiva che ha reclutato e addestrato l'atleta.
- B. Contributo NAS corrisposto ad Associazione o Società Sportiva che ha acquisito il diritto da altra affiliata.
- C. Somma corrisposta ad Associazione o Società Sportiva per la cessione dei contributi NAS.

Analisi delle Casistiche e Trattamento IVA:

A) Contributo NAS corrisposto ad Associazione o Società Sportiva che ha reclutato e addestrato l'atleta:

- **Natura del Contributo:** Viene definito come un corrispettivo erogato a fronte della prestazione svolta dalla società che ha addestrato e formato l'atleta. Si ritiene che questo contributo possa rientrare tra le "somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica", previste dall'art. 31, comma 2, del D.Lgs. 36/2021.
- **Trattamento IVA:** L'art. 36, comma 4, del D.Lgs. 36/2021 equipara tali somme alle operazioni **ESENTI** dall'IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72.

B) Contributo NAS corrisposto ad Associazione o Società Sportiva che ha acquisito il diritto da altra affiliata:

- **Natura del Contributo:** il contributo è **erogato dalla FIP** alla società che ha acquisito il diritto a riceverlo e deve essere destinato a "investimenti volti a favorire ed incentivare la tutela dei vivai giovanili e, in generale, a perseguire le proprie finalità istituzionali sportive." In questo caso, non è presente una specifica prestazione da parte della società beneficiaria del contributo nei confronti della società che lo eroga. La somma erogata rappresenta pertanto una cessione che ha per oggetto denaro.
- **Trattamento IVA:** si tratta di operazione **fuori campo IVA** per mancanza del presupposto oggettivo di applicazione dell'imposta (art. 2, comma 3, lett. a), DPR 633/72).
- **Ritenuta d'Acconto IRES del 4%:** L'art. 28, comma 2, del DPR 600/73 prevede una ritenuta del 4% a titolo di acconto IRES sui contributi corrisposti ad imprese.

La ritenuta del 4% è **applicata dalla FIP solo** nel caso in cui la beneficiaria del contributo NAS ceduto sia una **società sportiva professionistica**.

La ritenuta non trova applicazione nel caso di ASD e SSD ex art. 12, co. 1, del D.Lgs. 36/2021.

C) Somma corrisposta ad Associazione o Società Sportiva per la cessione dei contributi NAS:

Si tratta del corrispettivo pagato per la cessione del diritto ad incassare i contributi NAS.

Il trattamento IVA varia a seconda della natura dei soggetti coinvolti nella cessione.

C.1. Cessione del diritto da ASD/SSD a favore di altra ASD/SSD:

- **Natura fiscale del corrispettivo:** Il corrispettivo può essere inquadrato tra i corrispettivi per prestazioni rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente o prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport.
- **Trattamento IVA:**
 - Fino al 31.12.2035: **ESCLUSIONE IVA** (art. 4, comma 4, DPR 633/72),
 - Dal 01.01.2036: **ESENZIONE IVA** (art. 10, co. 4, n. 2, DPR 633/72 o art. 36-bis DL 75/2023).

C.2. Cessione del diritto da ASD/SSD a favore di Società Sportiva Professionistica:

- **Natura fiscale del corrispettivo:** Il corrispettivo può essere inquadrato tra i corrispettivi per prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport.
- **Trattamento IVA:** **ESENZIONE IVA** (art. 36-bis DL 75/2023).

C.3. Cessione del diritto da Società Sportiva Professionistica a favore di altra Società o Associazione Sportiva:

- **Natura fiscale del corrispettivo:** fiscalmente non sono previste norme specifiche di esenzione o esclusione
- **Trattamento IVA:** l'operazione è **sogetta ad IVA nella misura ordinaria del 22%**.

SINTESI:

- A. Il contributo NAS corrisposto alla società che ha formato l'atleta è considerato un premio di addestramento e formazione tecnica ed è **esente IVA**.
- B. Il contributo NAS corrisposto alla società che ha acquisito il diritto è considerato una **cessione di denaro** ed è **fuori campo IVA**. Tuttavia, è soggetta a ritenuta d'acconto del 4% se il beneficiario è una società sportiva professionistica.
- C. Il trattamento IVA del corrispettivo per la **cessione del diritto ai contributi NAS** varia a seconda della natura dei soggetti coinvolti:
 1. Tra ASD/SSD: **Esclusione IVA** fino al 31.12.2035, **Esenzione IVA** dal 2036.
 2. Da ASD/SSD a Società Sportiva Professionistica: **Esenzione IVA**.
 3. Da Società Sportiva Professionistica ad altra Società/Associazione Sportiva: **IVA ordinaria al 22%**.

IMPORTANTE

La cessione del NAS è entrata in vigore il 1° luglio 2025. Ad oggi risultano effettuate 8.200 cessioni, i cui primi effetti si manifesteranno nel periodo successivo alla stagione sportiva in corso, quindi a partire dal 1° luglio 2026.

Di conseguenza, nell'aprile 2027, contestualmente alla liquidazione del NAS, per la FIP decorreranno gli adempimenti previsti nel quadro sintetico allegato, punto B).

Lo scambio delle fatture tra le società, invece, avverrà al termine della stagione, secondo quanto indicato nel quadro sintetico allegato ai punti A), C1), C2) e C3).

I Sistemi Informativi metteranno a disposizione di ciascuna società l'elenco completo delle movimentazioni relative ai NAS, così da consentire di individuare sia i soggetti da cui ricevere le fatture sia quelli a cui dovranno essere emesse.